

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1120)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1960

Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 3 maggio 1955 n. 427, a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F. A. R. P.)

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 3 maggio 1955, n. 427, fu istituito, a favore della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca, a partire dall'esercizio 1954-55 ed a carico del bilancio ordinario del Ministero della marina mercantile, un contributo annuo di 50 milioni per concorrere all'attività assistenziale della Fondazione stessa, svolta a favore della piccola pesca.

La Fondazione ha utilizzato il contributo suddetto soprattutto per istituire un servizio di credito nei riguardi di piccoli pescatori, a bassissimo tasso di interesse (3 per cento), come da autorizzazione di cui al Decreto ministeriale del 2 gennaio 1953. Tale servizio si è dimostrato provvidenziale e sta contribuendo in maniera decisiva sia al rinnovo degli attrezzi pescherecci, sia alla motorizzazione delle barche da pesca finora prive di mezzo meccanico.

Oltre alla maggiore produttività delle imbarcazioni stesse (sostanzialmente remo-veliche) l'ausilio di piccoli motori è riuscito a salvare, in questi ultimi 3 anni, non poche vite umane nell'occasione di improvvisi fortunali.

Quando il provvedimento di legge suddetto fu presentato al Parlamento non poche voci si levarono sia nella Commissione legislativa del Senato, sia in quella della Camera dei deputati per suggerire che il contributo ministeriale proposto in 50 milioni, fosse almeno raddoppiato.

Poichè si può ormai constatare che effettivamente la legge in parola ha apportato alla piccola pesca visibili e decisivi benefici, specialmente nelle Regioni Meridionali, si ravvisa l'opportunità di aumentare il contributo stesso da 50 a 100 milioni essendosi d'altra parte constatata l'assoluta insufficienza dei fondi messi a disposizione della F.A.R.P., che

pure sono stati amministrati con la maggiore oculatezza.

Si aggiunge che la Fondazione è riuscita a far fronte a tutte le sue spese amministrative senza farle mai gravare sul contributo ministeriale il quale, perciò, viene integralmente utilizzato nella detta forma assistenziale (credito alla piccola pesca) ed ha potuto finora essere sempre recuperato con irrile-

vanti perdite d'insolvenza, coperte però esse stesse, dagli altri modesti redditi della Fondazione.

Per tali motivi è stato predisposto, previa adesione del Ministero del tesoro, l'accluso disegno di legge con il quale il contributo annuo concesso alla F.A.R.P. viene elevato con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-1961 da lire 50 milioni a lire 100 milioni.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il contributo annuo a favore della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 427, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, a lire 100 milioni.

### Art. 2.

Alla maggiore spesa, di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.